

Registro Generale n. 1330 del 11-07-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016- REVOCA PARZIALE
DELL'ORDINANZA N.667 DEL 14.03.2017 RELATIVA AL
FABBRICATO F. 61 PART.LLE 215-219 SITO IN VIA ANTINORI E
V.LO DELLO SDRUCCIOLO DI PROPRIETA'
AMICI-MONTECCHIARINI-DE BELLIS-NOCI-PIERDOMINICI-BUTI**

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la "**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra 835 – scheda n. 001 del 14.12.2016** relativa all'edificio sito a Camerino in **Via**

Giovanni Antinori distinto al **Fg. 61, part. 219 e part. 215**, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **AMICI EMILIA** residente a Camerino (MC), CAP 62032, V.lo Dello Sdrucchiolo 1/A, C.F. MCAMLE36R58B474I;
- **MONTECCHIARI LUCA** residente a Camerino (MC), CAP 62032, V.lo Dello Sdrucchiolo 1/A, C.F. MNTLCU67E12B474O;
- **MONTECCHIARI MARCO** residente a Camerino (MC), CAP 62032, V.lo Dello Sdrucchiolo 1/A, C.F. MNTMRC62L15B474Y;
- **DE BELLIS FRANCO** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via Giovanni Antinori n. 26, C.F. DBLFNC42R27H501T;
- **NOCI AMELIA** residente a Roma (RM), CAP 00179, Via Giulio Cesare Cordara n. 36, C.F. NCOMLA48H51H501E;
- **PIERDOMINICI CESARE** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via G.Picc.Cicarelli n. 164, C.F. PRDCSR59M04B474D;
- **PIERDOMINICI FABIO** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via Farnese n. 75, C.F. PRDFBA57T31B474R;
- **PIERDOMINICI ITALO** residente a Macerata (MC), CAP 62100, Via Giuliano Da Majano n. 3 ED 1, int.3/4, C.F. PRDTLI52P07B474P;
- **BUTI ANDREA** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via Giovanni Antinori n. 26, C.F. BTUNDR67T25B474T;

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE**;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 667 del 14.03.2017;

VISTA la nota pervenuta in data 4.07.2017 al prot. 17087 a firma dell'Ing. Sauro Liberati con la quale si trasmette la perizia giurata e la relativa scheda AeDES dalla quale si evidenzia che **“ la porzione di fabbricato catastalmente individuata come part.219 sub 8 sub.9 dove si chiarisce che le due stanze al piano terra con ingresso in dipendente sono agibili e la proprietà è di Franco De Bellis e Amelia Noci**

VISTA la “schede di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post sismica (AeDES 07/2013) della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra P1682 - scheda n. 002 e modelli GP1 e GE1 del 17.12.2016** relativamente all'edificio sito in **Camerino, Via Giovanni Antinori / V.lo dello Sdrucchiolo**, che si conclude con il seguente esito

- **Scheda 002: Edificio Fg. 61, part. 219-porzione**, indicata nella scheda: **AGIBILE “A” e “F”: edificio INAGIBILE per rischio esterno** con indicazione dei seguenti provvedimenti: “Il rischio esterno è costituito dal comignolo pericolante sul tetto dell'edificio di fronte”;

PRESO ATTO che per l'Edificio di cui alla scheda Aedes 002, a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco in data 27.12.2016 sono stati messi in atto i provvedimenti indicati nella scheda stessa, eliminando la causa del rischio esterno e pertanto il Fabbricato identificato al **Fg. 61 part. 219-porzione indicata nella scheda**, non risulta più inagibile per Rischio Esterno;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

Che l'edificio/porzione sito a Camerino in Via Giovanni Antinori n. 26, distinto al **Fg. 61, part. 215 e part. 219 limitatamente alla porzione residua di quanto individuato nella scheda Aedes squadra P1682 - scheda n. 002**, è "**Edificio NON UTILIZZABILE**", inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

O R D I N A

- 1) La revoca parziale dell'Ordinanza n.667 del 14.03.2017 limitatamente al Fog. 61 Part. 219 sub.8 e sub. 9- la parte a piano terra con ingresso indipendente;
- 2) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 3) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 4) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

C O M U N I C A

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Giovanni Antinori distinto al **Fg. 61, part. 215 e part. 219-porzione**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari degli Immobili oggetto della presente:
 - **AMICI EMILIA** residente a Camerino (MC), CAP 62032, V.lo Dello Sdrucchiolo 1/A, C.F. MCAMLE36R58B474I;
 - **MONTECCHIARI LUCA** residente a Camerino (MC), CAP 62032, V.lo Dello Sdrucchiolo 1/A, C.F. MNTLCU67E12B474O;
 - **MONTECCHIARI MARCO** residente a Camerino (MC), CAP 62032, V.lo Dello Sdrucchiolo 1/A, C.F. MNTMRC62L15B474Y;
 - **DE BELLIS FRANCO** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via Giovanni Antinori n. 26, C.F. DBLFNC42R27H501T;
 - **NOCI AMELIA** residente a Roma (RM), CAP 00179, Via Giulio Cesare Cordara n. 36, C.F. NCOMLA48H51H501E;
 - **PIERDOMINICI CESARE** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via G.Picc.Cicarelli n. 164, C.F. PRDCSR59M04B474D;
 - **PIERDOMINICI FABIO** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via Farnese n. 75, C.F. PRDFBA57T31B474R;
 - **PIERDOMINICI ITALO** residente a Macerata (MC), CAP 62100, Via Giuliano Da Majano n. 3 ED 1, int.3/4, C.F. PRDTLI52P07B474P;
 - **BUTI ANDREA** residente a Camerino (MC), CAP 62032, Via Giovanni Antinori n. 26, C.F. BTUNDR67T25B474T;
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – PEC – regione.matche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 Arch. Mattei Barbara dell'U.T.C., in qualità di coordinatore del C.O.C., e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del C.O.C.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA